

In onore del Prof. Vincenzo Pirro

Contributo alla presentazione del libro “Scritti sul Risorgimento”¹: il caso dell'avv. Giuseppe Petroni “tra cronaca cittadina e cronaca giudiziaria”. Presentazione a cura dell'UGCI di Terni, del 26/11/2014.

IL GIURAMENTO GIUDIZIALE: IL CASO PETRONI TRA LAICITÀ E CRISI DI IDENTITÀ.

Presentare uno scritto del compianto Prof. Vincenzo Pirro vuol dire fare onore alla memoria di un grande studioso, ma innanzitutto di un grande filosofo. Allievo di Ugo Spirito, Vincenzo Pirro sempre ha voluto mantenere questo abito di filosofo anche quando, cimentandosi egregiamente in studi storici, ha voluto tener fede alla sua vera vocazione: e cioè quella di analizzare la storia, partendo dalle fonti e senza pregiudizi ideologici o apologetici, per esaminare il dato reale e procedere poi da questo all'analisi teoretica della realtà storica, al fine di trarne sempre un insegnamento di verità. Il metodo è lo stesso del suo maestro Ugo Spirito: partire dalla critica e dalla “messa in discussione” di ogni teoria preconcepita, analizzando il dato crudo della storia come si evince dalle fonti, e rimettere in discussione sempre le proprie convinzioni alla ricerca della verità. Dunque non dismettere mai i panni del filosofo anche quando si analizza un fatto, o un evento della storia.

Cercando di mantenere fede a questa impostazione metodologica, a mio avviso non solo corretta, ma essenziale per ogni tipo di studio che abbia un minimo di valore scientifico, mi accingo a presentare la parte che mi compete, e cioè la vicenda giudiziaria dell'avv. Giuseppe Petroni, in difesa dell'assessore di Terni Fratini, incentrata sulla natura dell'istituto del giuramento giudiziario; vicenda raccontata con dovizia di spunti di riflessione nel volume “Scritti sul Risorgimento” del Prof. Pirro, tra storia e cronaca cittadina.

Ulteriore ed ultima premessa metodologica è che l'analisi di questo intervento, per quanto sopra premesso, sarà di natura gius-filosofica e non storica, rivolta

1 V. PIRRO, *Scritti sul Risorgimento*, Morphema Editrice, Collana Storica n.2, Terni, 2014;

cioè con una particolare attenzione ai problemi di natura giuridica che la vicenda stessa solleva e stimola, dato il taglio sicuramente anche tecnico oltre che filosofico, della materia in oggetto.

La vicenda che vide l'avv. Giuseppe Petroni impegnato nella difesa del marchese Fratini, assessore in Terni nell'anno 1871 (anno cui si riferiscono i fatti), deve essere innanzitutto contestualizzata nella cornice storica risorgimentale e di diffuso clima anticlericale che anche nella città di Terni si respirava. Il fatto di cui si tratta si svolge all'indomani della "presa di Roma" dopo la "breccia di Porta Pia", e in pieno regime delle cosiddette "guarentigie".

Stando alla versione dei fatti dello stesso Petroni, mazziniano e soprattutto ammiratore di Garibaldi, certamente animato da una forte passione risorgimentale ma anche anticlericale, il popolo di Terni sarebbe stato sul punto di levarsi in tumulto contro il prete Luigi Patrizi, definito "levita fanatico", mentre costui percorreva le strade della città in occasione della benedizione delle case in prossimità della Pasqua. La causa di un tale sommovimento che avrebbe messo a repentaglio l'ordine pubblico, sarebbe stata l'atteggiamento provocatorio tenuto dallo stesso chierico. Seguiva il prete un accolito con una cesta contenente uova, verdure e viveri vari, e offerte delle famiglie visitate, gettate nell'acqua dell'aspersorio. Il marchese Cianconi e l'assessore Caraciotti, che per avventura percorrevano la medesima strada in cui si svolsero i fatti, avvedendosi del pericolo imminente per l'ordine pubblico, si attivarono subito: il primo si recò a chiamare l'altro assessore, Federico Fratini, mentre il Caraciotti cercava di placare gli animi in subbuglio. L'assessore Fratini, raggiunto il luogo dei fatti, ordinò alle guardie municipali di sequestrare la cesta con i viveri e le offerte, senza toccare le persone del prete e dell'accolito, di distribuire i viveri negli asili infantili, e senza toccare le monete delle offerte.

L'incidente non si concluse così, ma ebbe delle conseguenze: vi fu innanzitutto la querela da parte del prete, mentre il comandante dei carabinieri riportò che due dei suoi uomini che erano stati testimoni, affermavano che molte persone tra il popolo erano contro il prete, ma molte altre anche a favore. Il Sindaco da parte sua asserì che se fosse stato interpellato avrebbe impedito l'atto dell'assessore. Il procuratore del Re ordinò di restituire al prete la cesta con il

suo contenuto, e contro il Fratini cominciò un processo celebrato dinanzi al Tribunale di Spoleto a partire dal giorno 14 novembre del 1871, per il reato di “usurpazione delle pubbliche funzioni”.

L'avvocato difensore dell'imputato Fratini era appunto Petroni, mentre testimoni erano il marchese Cianconi e l'assessore Caraciotti.

Comincia a questo punto una vicenda processuale lunghissima e altalenante di cui non facciamo per intero la cronaca, limitando la nostra analisi soltanto ad alcuni passaggi essenziali che interessano per il nostro argomento, e cioè per la parte relativa all'applicazione della norma dell'art. 299 del nuovo codice di procedura penale che entrò in vigore proprio nello stesso anno 1871, il quale recitava: “...i cattolici presteranno il giuramento secondo il rito cattolico, i non cattolici presteranno giuramento secondo il rito delle loro credenze”.

La formula apparentemente liberale, nascondeva un'insidia: chi non avesse professato né la religione cattolica, né alcun'altra religione? Su cosa poteva e doveva giurare? In effetti fu ciò che accadde con il testimone Cianconi, il quale in nome di un asserito “razionalismo” che lo avrebbe portato a ricusare la fede cattolica, affermò che da battezzato che era stato, quando ancora era infante, non aveva in seguito mai professato il cattolicesimo né altra religione, dacché ebbe cominciato ad avere l'uso della ragione. Il P.M., come si evince dal verbale del processo, obietta che secondo la norma dell'art. 299 del c.p.p. “il giuramento del testimone deve prestarsi secondo il rito della religione o credenza; e ritenendo che il teste Cianconi sia nato in seno al cattolicesimo, aggiunge che il medesimo deve giurare secondo il rito dei cattolici, se non vuole contravvenire alla norma di cui all'art. 299 c.p.p., prescindendo da qualunque opinione esso possa avere in materia religiosa; osservando come altresì il razionalismo rivendicato dal Cianconi non sia una religione ma una mera opinione o dottrina filosofica, traendo quindi come conclusione che il teste, mentre afferma di essere razionalista, di fatto tende ad esimersi dal prestare il giuramento e quindi dal dichiarare il vero.

Dunque la vicenda processuale relativa al reato contestato all'assessore Fratini si sarebbe in modo rapido avviata verso una conclusione sicuramente favorevole all'imputato, se non fosse stato che il processo dovette interrompersi

a causa del rifiuto del testimone Cianconi di prestare giuramento sulle Sacre Scritture, come la formula recitava. Infatti la Corte accettò le tesi del P.M. e impose al Cianconi di prestare giuramento secondo il rito della religione cattolica: di fronte al rinnovato rifiuto del teste, lo stesso venne ammanettato e tradotto in carcere, dove vi rimase per trentasei ore.

La causa del Fratini, insieme a quella nuova che vedeva come imputato il teste "ribelle" Cianconi, furono rinviate ad udienza del 16 dicembre: quel giorno dinanzi al Tribunale di Spoleto si svolse il processo nel processo, ma è sul processo a Cianconi che si appuntano le nostre attenzioni. Infatti fu in quest'ultimo giudizio che di fatto si fronteggiarono due visioni non solo della realtà, ma direi del diritto.

Lo scritto di Pirro evidenzia a questo punto tutta una serie di motivazioni, desunte dalle carte del processo, che espongono chiaramente le varie posizioni in contrasto tra di loro. Dunque, come è proprio del filosofo, questo scritto ci dà lo spunto per fare alcune riflessioni, ed in questo consiste la ricchezza e la profondità del lavoro di Vincenzo Pirro.

Per semplificazione - e come ogni semplificazione si tratta di uno schematismo che, in quanto tale è riduttivo, ma serve per capire ed esporre meglio i concetti - potremmo dire che si fronteggiarono, come anticipato, due diverse culture: quella del formalismo giuridico del Pubblico Ministero, e quella di un'etica giuridica attenta alla sostanza e alla realtà del Petroni. E' ovvio che contestualizzando storicamente, il patriota Petroni avesse le sue motivazioni anche proprie di una massone anticlericale, per contrastare un giuramento sulle Sacre Scritture. La sua passione per gli ideali patriottici e risorgimentali trasuda dai verbali degli interventi, come emergono dalle carte processuali.

Ma ad un'attenta analisi delle motivazioni, il ragionamento del Petroni è di fatto difficilmente attaccabile. Egli in buona sostanza afferma che non può esservi una norma che obblighi all'ipocrisia. Essendo la Fede in un Dio trascendente, come il Dio dei cattolici, un atto assolutamente libero, e dunque frutto di una libera scelta della propria coscienza, come può una norma come quella dell'art. 299 del c.p.p. obbligare a giurare su un Dio in cui non si crede e a prescindere dal fatto stesso che vi si creda? Questo comportamento censurato dal Petroni

era esattamente ciò che di fatto richiedeva il Pubblico Ministero: un adempimento ossequioso e puramente formale al dettato di una norma processuale, che però di fatto evocava il rapporto profondo, di Fede, che si instaura o dovrebbe instaurarsi con un Dio in cui si crede. E dal momento che la norma dell'art. 299 del c.p.p. non prevedeva il caso di colui che non avesse alcuna credenza religiosa, il teste non avrebbe avuto altra scelta che adattarsi a giurare, con una formula che dunque si sarebbe svuotata di ogni significato sostanziale e reale, su un Dio in cui non credeva. Afferma il Petroni che questa pretesa non è nemmeno rispettosa della stessa religione dal momento che non si può pensare ad una Fede non libera e autentica, ma proclamata solo per puro e ossequioso rispetto di una norma: così come la stessa veridicità del contenuto della dichiarazione del testimone ne risulterebbe inficiata come conseguenza stessa della mancanza di lealtà e serietà nell'atto del giuramento, il cui scopo invece sarebbe proprio quello di garantire la veridicità delle dichiarazioni.

Ed infine, dal momento che il testimone Cianconi affermava di aver ricusato da adulto quella religione nella quale era stato battezzato da infante (ma effettivamente nei territori dell'ormai ex Stato Pontificio era difficile immaginare un bambino che fosse messo al mondo senza essere battezzato), il Petroni affermava che non potesse e non dovesse il suo assistito essere obbligato a dimostrare di aver ricusato la religione cattolica, come richiedeva il Pubblico Ministero. Il P.M. affermava che se non lo avesse fatto, tale atteggiamento non poteva non essere valutato processualmente in altro modo che come una volontà di non dire la verità nella dichiarazione testimoniale. Invece per Petroni si trattava di un atto di rispetto del foro interiore e della coscienza e onorabilità di ogni uomo, il quale se vuole può professare la sua Fede, o la sua non Fede; ma trattasi pur sempre di una dimensione dello spirito che in quanto tale è intima e assolutamente libera, e non coercibile dall'esterno, né tanto meno indagabile al di là delle affermazioni che il diretto interessato vuole e può fare. Non può essere oggetto di indagine essendo un diritto assoluto, quello alla libertà religiosa. Quale legge potrebbe obbligare un cittadino a dichiarare le proprie credenze e quale prova sarebbe possibile all'infuori della propria asserzione?

Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale di Spoleto accolse le istanze della difesa del testimone Cianconi avanzate dal Petroni. Cianconi fu ammesso a testimoniare, come “razionalista e libero pensatore”, stando alle parole del Petroni, e a dire la verità “sul proprio onore e sulla propria coscienza”, e non giurando su un Dio in cui non credeva. Successivamente, ripresa la causa principale che vedeva come imputato l'assessore Fratini, quest'ultimo fu assolto per difetto dell'elemento soggettivo della colpevolezza sotto la forma del dolo.

Un successo pieno per l'avvocato Petroni, il quale ne rese conto sulle pagine del giornale da lui chiamato a dirigere dal Mazzini, “La Roma del popolo”.

Al di là della retorica risorgimentale del Petroni, si trattò storicamente di un primo tassello nella costruzione del concetto di laicità dello Stato: ma poi analizzeremo meglio come questo concetto di laicità si è evoluto e come oggi è inteso o dovrebbe essere inteso.

La vicenda processuale però, per quanto riguarda il presunto vizio procedurale del giuramento prestato in forma non conforme all'art. 299 c.p.p., ebbe una storia lunghissima e altalenante: il P.M. fece ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, e motivò partendo dalla distinzione tra il foro interno e quello esterno, tra il rispetto delle proprie credenze religiose ed il rispetto verso la legge. Ed affermò che, fermo restando il rispetto per le prime, poiché al testimone Cianconi veniva richiesto non da chicchessia, ma dalla legge di prestare giuramento sulle Sacre Scritture, quest'ultimo potesse farlo senza per questo sentirsi offeso nella propria coscienza dal momento che, da razionalista quale era, non si sarebbe certo turbato a causa di una mera formalità.

La posizione del P.M. era profondamente cinica, improntata ad un formalismo giuridico che aveva come unico obiettivo la richiesta di condanna dell'imputato.

La risposta del Petroni fu improntata ad un principio di laicità che per la prima volta, in territori appartenuti all'ormai defunto Stato Pontificio, veniva dichiarato come principio di liberazione da una condizione oppressiva di religione di Stato. Infatti sebbene il Petroni ritenga deprecabile la condizione che vi siano individui senza religione, afferma che non esiste norma giuridica che imponga di seguire una religione, ed è giusto che non vi sia se non si vuole

un ossequio ipocrita ad una credenza. E dato che non esiste una norma che imponga di seguire una credenza religiosa, non può avere nemmeno valore, ed essere richiesto dalla legge, un giuramento coatto su una determinata religione. Non rimane dunque che accettare il giuramento di probità, come offerto da Cianconi, e sarà in tal caso la coscienza a garantire la veridicità della dichiarazione testimoniale.

Occorre a questo punto fare alcune considerazioni di carattere giuridico-filosofico sul tema in questione.

La struttura del giuramento è nella tradizione giuridica essenzialmente una struttura triadica²: il giuramento nasce e si conserva nei secoli fino ai tempi moderni, sempre con tale struttura. Devono essere parti essenziali colui che giura (il testimone), il soggetto al quale il giuramento si rende (il giudice), ed infine l'Entità invocata attraverso il giuramento, la quale ne garantisca l'affidabilità; tale Ente è stato da sempre un Dio: nell'antichità Zeus, ma soprattutto nella forma tradizionale del giuramento come si sviluppa nel Medio Evo, il riferimento è al Dio dei cristiani.

Ente che nel caso Petroni doveva essere un Dio, comunque inteso, così come richiesto nella formula dall'art. 299 del vecchio c.p.p. Non era fino a quel momento nella storia nemmeno pensabile un giuramento senza un riferimento ad almeno un Dio, anche se in tempi più vicini ai nostri giorni e proprio con l'avvento dell'epoca moderna ha cominciato a farsi strada il riferimento a religioni diverse da quella cristiana cattolica. Tuttavia con il caso Petroni accade realmente un fatto nuovo e inedito nella storia dell'umanità: si invoca la validità di un giuramento prescindendo da qualsiasi riferimento a un Dio, comunque possa essere concepito. Nella misura in cui assistiamo in Occidente ad un processo di secolarizzazione della cultura in generale, e progressivamente anche del diritto in particolare, il riferimento formale alla divinità è stato genericamente sostituito con riferimenti ad entità quali la Legge o la Nazione o la Patria. Insomma si affaccia, e viene proclamato sempre con più forza anche

V. 2 V. VITALE, *Cento e una voce di teoria del diritto*, G. Giappichelli Editore, Voce Giuramento, Torino, 2010;

dal Petroni, non solo nelle sue difese in giudizio, ma anche nelle pagine del giornale "La Roma del Popolo", il principio di laicità dello Stato.

Nell'Italia repubblicana, dall'entrata in vigore della Costituzione, il concetto di laicità, nella sua accezione più specificamente giuridica, viene tematizzato, come è noto, non a livello normativo, ma in via giurisprudenziale ed in particolare nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ciò ha determinato una concezione tutta italiana e molto interessante del concetto di laicità dello Stato così come verrebbe sancito dalla Costituzione repubblicana, che vale la pena menzionare.

Ma prima di fare riferimento a tale punto, occorre porre innanzitutto alla riflessione comune un problema essenziale di natura strettamente giuridica: se è cioè possibile parlare, in riferimento alle formule moderne dei codici, di un vero giuramento giudiziale in senso proprio, essendo stato di fatto abbandonato nelle ultime formulazioni anche dei nostri attuali codici di procedura civile e penale, ogni riferimento ad un Dio comunque inteso, e facendosi riferimento esclusivamente ad un solenne "impegno personale" del testimone.

Di fatto il mancato riferimento a Dio degrada l'atto del giuramento da atto triadico, come strutturalmente è in senso proprio, a semplice promessa a struttura duale, nella quale il promittente si impegna direttamente a dire la verità al promissario (il giudice), e senza alcun intermediario o garante. Manca ogni garanzia di trascendenza data dal riferimento a Dio, che renda l'atto non solo solenne, ma anche e soprattutto "universale" poiché Dio in senso proprio è, in quanto tale, Dio per tutti, senza distinzioni di sorta. La scelta di abbandonare il riferimento a Dio è fattibile, purché ci sia la consapevolezza che qualcosa è venuto meno, e cioè proprio il carattere di trascendenza a garanzia della Verità, cioè di una sola verità che valga per tutti. Si deve cioè essere consapevoli che così facendo si opta non solo a favore della scelta di un non credente che non crede in un determinato Dio, ma per la negazione in senso assoluto che un Dio in senso proprio possa anche solo teoricamente esistere: e dunque si accetta definitivamente il fatto che non solo si deve omettere di far riferimento a Dio, ma anche più semplicemente che si deve smettere di cercarlo.

Il problema, come è evidente, è più generale ed è di carattere strettamente antropologico e filosofico.

Il punto è se si ritenga che l'uomo sia "capace di Dio" oppure no. Anche il relativismo religioso delle formule più moderne del giuramento, che mettono sullo stesso piano il riferimento ad un Dio comunque inteso e la possibilità di non fare riferimento ad alcun Dio propria degli atei razionalisti, non soddisfano a pieno l'anelito di Dio che l'uomo per sua natura ed in quanto uomo ha. E tale anelito è di per sé già un "sintomo" del fatto che non ci si possa accontentare di un Dio qualsiasi, o di non porsi affatto il problema di Dio. Infatti la realtà è ben diversa e ci dice che è comunque pensabile un Dio che sia tale per tutti gli uomini ed anzi, che questa concezione di Dio, in senso proprio, sia l'unica possibile se di Dio si vuol parlare, e non di un semplice idolo relativizzato e frutto di un'opinione più che di una verità, come tante ce ne sono, varie e diverse, per tutti i gusti.

Dunque la tematica della laicità dello Stato ed i problemi che ne conseguono, come ad esempio la struttura vera del giuramento (ma lo stesso discorso potrebbe dirsi ad esempio per il problema dell'ora di religione nelle scuole ed altri simili), si colloca in un contesto più ampio di analisi teorica.

Infatti, impedire di invocare il Dio unico e vero o smettere semplicemente di cercarlo, è un fatto culturale e della realtà che possa e debba tradursi anche in termini giuridici? Non si tratterebbe piuttosto di una falsa laicità, di una laicità falsamente intesa che se da una parte si professa razionalista, dall'altra di fatto esclude l'uso della ragione poiché la ragione ci dice che l'uomo ha naturalmente bisogno di Dio inteso in senso proprio? Non si tratterebbe piuttosto, in una tale accezione di laicità, di una presa di posizione ben precisa e niente affatto neutra che neghi rilevanza giuridica ad una realtà, quella secondo cui è possibile all'uomo cercare un Dio assoluto e vero e che, in quanto tale, sia Dio per tutto l'universo?

La laicità vera non dovrebbe negare la domanda di Dio che esiste in ogni uomo, ma dovrebbe garantire un dialogo tra le religioni che si mettano seriamente alla ricerca del Dio vero, anche attraverso gli strumenti dell'intelletto, come dono dello Spirito e della ragione. Altrimenti diviene laicismo: esso stesso religione o

ideologia assolutizzante che fa affondare nel nichilismo, attraverso lo strumento del relativismo religioso, ogni buona intenzione umana di ricerca di una verità assoluta, dell'Assoluto stesso. Dunque la *libertà religiosa* va intesa, sotto questa accezione, non semplicemente come un "tollerare" le differenti espressioni di culto all'interno dell'ordinamento statale semplicemente perché equipollenti tra di loro ma, credo, soprattutto come un "incentivare" da parte delle istituzioni pubbliche il proficuo dialogo e confronto religioso fra i cittadini in senso positivo, cioè contribuendo ad agevolare fattivamente tale attività, per la ricerca della verità che fa del sentimento religioso la via che porta a Dio. Al vero Dio.

Da questo punto di vista è necessaria una riscoperta della Metafisica. Letale è stato lo iato creato dal positivismo scientista nella cultura italiana tra moralità e religione. Mi viene a questo punto naturale, oltre che obbligatorio, ricordare le parole dello stesso Vincenzo Pirro il quale, parlando di Gentile come del filosofo che riportò la metafisica nel tempio della nazione, da cui era stata bandita dal razionalismo positivistico, ebbe tra l'altro a dire: «... All'origine c'è l'idea che un popolo senza metafisica sia un popolo senza anima, cioè senza carattere, senza libertà, come nel caso del popolo italiano che, dopo la parentesi risorgimentale, ha perso la sua unità spirituale avviandosi alla decadenza morale e politica. Il dio dei positivisti e dei massoni è fallito, lasciando lo Stato vuoto di eticità, di fronte alla Chiesa che rivendica il monopolio della religione. E con lo Stato "neutro" e "agnostico" anche la scuola è diventata un deserto spirituale: restituire la metafisica all'Italia vuol dire, perciò, risollevarne le sorti di un popolo "senza religione e cattivo"; vuol dire legare al rinnovamento politico la riforma religiosa, così come aveva fatto Hegel con la Germania»³.

Sotto questo punto di vista occorre opportunamente fare riferimento ad una famosa sentenza della Corte Costituzionale, la notissima sentenza 203/1989 (Presidente Casavola). La sentenza in questione eleva a *principio supremo dell'ordinamento costituzionale* un concetto molto praticato nel dibattito storico-politico, spesso notevolmente acceso in Italia. La Corte fornisce una connotazione della laicità, se così si può dire, "in versione italiana",

V. 3 V. PIRRO, *Regnum hominis*, a cura di Roberto Stopponi, con la prefazione di Giuseppe Parlato, pag. 266, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012;

differenziandola quindi da accezioni ritenute non conformi al nostro assetto costituzionale e, più in generale, alla nostra cultura.

Nella costruzione di quello che viene appunto definito come «*uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica*» la Corte, in particolare, ricusa una concezione del fenomeno religioso come elemento strettamente correlato alla dimensione puramente “privata”: non si pone quindi in una prospettiva di mera astensione ed estraneità verso di esso, come pure la intendeva l'avvocato Petroni nel giudizio sopra menzionato a difesa del testimone “Cianconi” del 1871, ma in una prospettiva di laicità “positiva”, da intendersi nel senso di una valutazione “favorevole”, non distaccata o indifferente, rispetto al fenomeno religioso. Non è la dimensione religiosa relegata esclusivamente al foro interiore, ma può estrinsecarsi in atti esteriori e perfino di carattere solenne e pubblico. Di qui segue l'ammissibilità di interventi “in positivo”, cioè a sostegno delle attività religiose, in quanto trattasi di un bisogno e di un interesse dei cittadini da tutelarsi nel nostro ordinamento. Dunque, mutuando le parole del Pirro, si afferma non un deserto spirituale e culturale cagionato da una visione “neutra” e “agnostica”, ma un'attenzione in positivo alla ricchezza delle manifestazioni del senso religioso così come vissuto dagli uomini in tutti gli ambiti della vita, come nella cultura in generale, nel diritto e nella vita pubblica.

Il principio di laicità, cito testualmente, «*implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale*»; infatti «*l'attitudine laica dello Stato-comunità... risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini*»⁴.

Si tratta dunque di una risposta adatta all'ambiente culturale italiano e quindi da intendersi in un'ottica di non discriminazione o di drastico privilegio della confessione cattolica sulle altre: dunque in chiave democratica e pluralistica.

⁴ Per le citazioni che precedono sent. n. 203/1989, punti 4 e 7 in diritto, in *Giur. Cost.*, 1989, I, 890 segg., in particolare 898-899 e 900-901

Ma, ciò che più importa, una tale impostazione risponde anche esattamente ai principi della Costituzione repubblicana, nella misura in cui viene garantita la *libertà religiosa* da intendersi in senso proprio, cioè come attività fondamentale per la crescita dell'uomo: la Corte manifesta l'intendimento di assicurare specificamente le estrinsecazioni della libertà religiosa e quindi, in particolare, anche l'effettiva concretizzazione e tutela, contro eventuali discriminazioni, dell'attività di culto, - «*componente essenziale della libertà religiosa*», da tutelarsi «*in positivo*», giusta la formulazione del comma 2 dell'art. 3 della Costituzione», in connessione al principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose⁵. Una tale impostazione è stata ribadita anche in una abbastanza recente presa di posizione della Corte Costituzionale nella sentenza 346/2002 (Onida)⁶ sull'*eguale libertà delle confessioni religiose*, da prendersi in considerazione, anche, in particolare, «*in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'art. 19 Cost. In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti*»⁷. E ancora, muovendo questa volta dai singoli e non dalle confessioni, ma giungendo al medesimo risultato, la Corte afferma che va tutelata «*l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché diretta influenza la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti*» - sent. 346/2002 (Onida)⁸.

5 S. SICARDI Relazione *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*

6 Sent. 195/1993 (Ferri), in *Giur. Cost.*, 1993, 1324 segg., in particolare 1333, punto 4 in diritto.

7 Sent. 195/1993 (Ferri), in *Giur. Cost.*, 1993, 1324 segg., in particolare 1333, punto 4 in diritto.

8 Su analoga legislazione urbanistica, questa volta della regione Lombardia, in *Giur. Cost.*, 2002, 2615 segg., in particolare 2619-2620, punto 2 in diritto.

Dunque esiste una consolidata giurisprudenza costituzionale che considera la laicità non come una negazione della libera espressione, anche pubblica (e,

aggiungerei, manifestantesi anche in pubblici atti) del sentimento religioso; ma al contrario come un terreno fertile per incentivare la manifestazione della propria fede e la ricerca della verità su Dio, stimolando in positivo il dialogo tra tutte le professioni di fede.

Dunque, con un approccio che non esclude la ragione e la ragionevolezza, come sarebbe il semplice negare la dimensione religiosa dell'uomo, ma anzi la presuppone, come sarebbe proprio di ogni approccio che possa dirsi veramente "laico".

Tuttavia già nel 1995, con la sentenza n° 149 (Presidente Baldassarre) la Corte Costituzionale era giunta a soluzioni di tenore opposto, le quali conducevano invece di fatto alla negazione dell'intima e necessaria aspirazione di ogni uomo a cercare il vero Dio dell'universo. E ciò avvenne con una decisione che interveniva una volta per tutte a dirimere una questione abbastanza annosa, e cioè proprio quella relativa all'argomento che qui interessa e da cui siamo partiti con il caso Petroni: vale a dire sul "giuramento giudiziale".

La sentenza dichiarò l'incostituzionalità della formula del giuramento del teste nel processo civile che faceva riferimento a un Dio, comunque inteso: tale dichiarazione diede luogo a polemiche e prese di posizione sull'evoluzione della nozione di laicità nella giurisprudenza costituzionale. Ciò mi sembra particolarmente significativo anche per il tema in trattazione, in quanto segna appunto l'irruzione, a livello di percezione e commento della giurisprudenza costituzionale sul tema che qui si dibatte, di modi molto diversi di intendere, sul piano politico-culturale, la laicità. Si ripropone anche in questo contesto la dicotomia tra cosiddetta "sana laicità" e cosiddetto "laicismo".

La Corte, nella sent. 149/1995 afferma l'incostituzionalità dell'«*imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l'assunzione di responsabilità davanti a Dio*», imposizione che a suo tempo richiese l'aggiunta della precisazione "se credente" alle formule del giuramento nel c.p.c e nel vecchio c.p.p. E dunque, di conseguenza, per quanto concerne (anche nelle sentt. nn. 234/1984 e 278/1985) il persistente problema che si creava nei

confronti di coloro che non potevano ad alcun titolo prestare “giuramento” perché non credenti in alcuna religione, come nel caso del teste su menzionato

Cianconi difeso dall'avv. Petroni, la sentenza in questione rimarca che, con il nuovo codice di procedura penale, il legislatore, tra le tante possibili alternative, ha optato per la formula “dell’impegno” solenne (e non per la diversificazione di formule - «opzione vigente in altri ordinamenti...pur non incompatibile con i principi costituzionali»), e che tale soluzione «rappresenta un’attuazione, tra quelle possibili, del “principio supremo di laicità dello Stato”».

Tuttavia, come argomento di grande interesse per la questione che stiamo analizzando in tema di “libertà religiosa”, va qui sottolineato che nella trama della motivazione testé ricordata, una parte della dottrina ha scorto l’intento di optare, «almeno in linea di principio, per l’eliminazione dal nostro ordinamento dell’istituto del giuramento»⁹ con l’intento di privilegiare una certa accezione della laicità ritenuta da alcuni nettamente contrastante con il quadro costituzionale e con le prime pronunce della Corte già precedentemente menzionate. Si sottolinea particolarmente questa decisione poiché in essa si presume, nella gerarchia dei valori costituzionali, far prevalere la libertà di coscienza sulla libertà religiosa, cioè sulla libertà di chiunque di manifestare, anche attraverso un atto solenne in giudizio qual’è il giuramento, la propria fede. Il tutto in conformità ad un “supposto” principio di laicità.

Si è da più parti infatti ritenuto che tale decisione non «salvarguardi la libertà delle fedi, secondo uno spirito laico, ma» sia espressione «di una scelta permeata dalla tendenza *laicista*»: ciò perché «la garanzia della libertà della fede non risiede solo nella possibilità di non compiere atti contrari al proprio credo, ma anche (e soprattutto)... di realizzare la manifestazione della propria fede nella vita di relazione sociale all’interno della comunità statale; e cioè: di potere svolgere anche i propri compiti istituzionali, come può essere un giuramento giudiziale, secondo la tradizione e i modelli che derivano dalla propria religione. Se si accetta questa premessa», la sent. n. 149, sopprimendo il giuramento del teste,

⁹ P. SPIRITO, *Il giuramento assertorio davanti alla Corte Costituzionale* (nota alla sent. n. 149/1995, in *Giur. Cost.*, 1252 segg., in particolare 125

«pur eliminando radicalmente il problema dell'obiettore non credente», finisce «col sopprimere un atto – il “giuramento” – che è tipico del modo in cui, per altri credenti, si

manifesta l'impegno solenne di assunzione di un ufficio pubblico, compreso quello di dire la “verità” in un processo. Una sentenza, pertanto, che dà ad uno quello che toglie all'altro». In buona sostanza, affermandosi in generale che «tra la tutela della libertà religiosa prevista dalla Carta e la “laicità” propugnata dalla Corte esiste uno iato incolmabile, la prima tutela l'influenza del fattore religioso anche in atti della vita civile, la seconda tende alla sua soppressione»; e la Corte, in relazione alla sent. n. 149, «sarebbe venuta meno proprio al valore del “pluralismo confessionale”», non salvaguardando, accanto all'obiettore totale, «la previsione del giuramento e il pluralismo che intorno all'istituto si raccoglie»¹⁰.

Dunque in merito alla soluzione data dalla sent. 149 al problema del bilanciamento delle “pretese disomogenee” in relazione alla libertà di coscienza anche del non credente da una parte, e le pretese di esprimere un sentimento religioso anche in atti pubblici solenni facendo riferimento in essi al Dio in cui si è liberi di credere, dall'altra, possiamo muovere delle considerazioni critiche: in particolare sul modo di intendere il giuramento e sulla svalutazione del suo significato religioso, amputando la prospettiva di chi è credente. Venendo meno la struttura triadica del giuramento, di fatto si è eliminato ogni riferimento a Dio, a detrimento del credente. La Corte ha provato a replicare – se così si può dire – a tale tipo di critica con la sent. n. 334/1996 (Zagrebel'sky): tuttavia proprio in questa sentenza assistiamo ad una ulteriore relativizzazione del giuramento, la quale viene infatti da più parti criticata: viene ritenuta «tutt'altro che apprezzabile», in quanto non solo sminuirebbe i connotati di quell'atto solenne, «divenuto una sorta di scatola vuota che ognuno può riempire a suo

10 S. MANGIAMELI, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale» (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)*, in *Dir. Soc.*, 1997, 27 segg., in particolare 35 e 28, nota 5, con ulteriori ed ampi svolgimenti critici (37 segg.) sulla nozione di laicità individuata dalla Corte.

piacimento», ma pure, più in generale, in quanto è «rivolta a "neutralizzare" l'influenza del fattore *religioso* nella vita pubblica»¹¹. Rispetto ad una precedente

sentenza sul giuramento decisorio (la 117/1979), si passerebbe dalla tendenza «all'accoglimento *pubblico e manifesto* da parte dell'ordinamento delle diverse fedi (e opinioni)» alla convinzione «che la convivenza tra "valori *eterogenei*" possa realizzarsi solo ove l'ordinamento non richieda un compiuto riconoscimento di questi, che si estenda dalla sfera giuridica a quella sociale, ma si accontenti di significati indistinti e suscettibili di una pluralità di senso». Ciò in omaggio ad una concezione *debole* del diritto, secondo la quale «le norme potrebbero assicurare solo un *minimum* di coesione sociale, in cui, pur non potendosi superare (con una disciplina positiva) i conflitti di valore, non si giunge a forme degenerative nella competizione tra i valori»¹²; ciò non rappresenterebbe un accoglimento del pluralismo «che si realizza solo quando il diritto positivizza i valori di riferimento e ne disciplina la convivenza»¹³.

Dunque in termini teorici, se si vuole rinunciare ad una concezione della laicità dello Stato dal basso profilo, espressione di un pensiero "debole", che bandisca la metafisica, occorre ripensare innanzitutto la laicità stessa. Il punto su cui è necessario riflettere è che la laicità versa in un momento di profonda crisi culturale, una crisi di senso e di identità. Il nodo focale è proprio questo: è il principio di laicità ad essere ormai in crisi nei tempi attuali. E ciò con grave detrimento anche per i credenti: vi è una crescente perdita di valori e di ideali nel cosiddetto "pensiero laico", un offuscamento, una mancanza di principi di riferimento che è grave e preoccupante. Con l'emancipazione da ogni forma di organizzazione in grado di proporre valori e principi di riferimento per la popolazione, per i cittadini di uno Stato, per l'umanità intera in una visione sempre più globale e globalizzata della società, si è pensato di poter fare a meno della religione, e finanche della patria e della nazione; strutture che erano in

11 S. MANGIAMELI, *Il giuramento decisorio fra riduzione assiologia e ideologizzazione dell'ordinamento* (nota a sent. 334/1996), in *Giur. Cost.*, 1996, 2928 segg., in particolare 2928-2929.

12 S. MANGIAMELI, *Il giuramento decisorio fra riduzione assiologia e ideologizzazione dell'ordinamento* (nota a sent. 334/1996), in *Giur. Cost.*, 1996, 2928 segg., in particolare 2928-2929, corsivi nel testo.

13 S. MANGIAMELI, *Il giuramento decisorio*, cit., 2933-2934, corsivi nel testo.

grado di provvedere a “dare senso” e riferimenti valoriali. Da parte di chi era stato storicamente deputato a “guidare le coscienze”, dai dirigenti, dalla classe politica, dalle autorità di ogni tipo, ad un certo momento è arrivato un atto di disimpegno: tutti questi soggetti negli ultimi tempi sono venuti meno nel loro

compito di indirizzare le coscienze, e non sono più di riferimento per nessuno. Costoro sembrano dirci: «Ognuno badi a sé stesso e secondo la propria coscienza ed il proprio piacere...».

Ne risulta una “società liquida”, come afferma il sociologo Zygmunt Bauman¹⁴, una società fondamentalmente senza identità, senza punti di riferimento, confusa e sostanzialmente infelice poiché senza direzione. La crisi di identità è innanzitutto una crisi di senso e di “direzione”.

Ed il pensiero laico, o meglio laicista, è il primo responsabile di una tale crisi che, diciamo, è causa di infelicità per l'uomo contemporaneo. Infatti il vero laico dovrebbe essere colui che ricorda al credente, in un dialogo proficuo con questo, di tenere sempre un approccio “scientifico” per una lettura non sacrale della realtà, poiché la materia, il dato reale come creato, ha le sue proprie leggi, autonome, che hanno un senso in sé. E dunque tali leggi vanno, scrutate, studiate e conosciute, attraverso gli strumenti della ragione e della scienza. Ma ciò presuppone una fiducia di fondo in un ordine immanente alla realtà stessa, in un Logos, che “incarna” la realtà ed è struttura della materia. Poi il credente fa un passo ulteriore affermando che il principio creatore della materia non ha origine nella materia stessa, ma un'origine trascendente che non a caso è anche espressione del Verbo: appunto del principio creatore da cui tutto ha origine, ma che non è originato e dunque non può venire dalla materia stessa. E' creatore non creato. Ma al di là di quest'ultima ulteriore acquisizione, che segna il passaggio dalla Fisica alla Metafisica, l'approccio alla realtà per il laico come per il credente è di medesima “fiducia” nell'ordine della realtà stessa¹⁵: il laico è colui che crede alle “cose”, e tale credenza non lo contrappone ma lo affratella a chi credendo in Dio che ha creato le cose stesse, ed ha donato a loro una

14 Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, a cura di benedetto Vecchi, Editori Laterza, Bari 2017;

15 F. D'AGOSTINO, *Il diritto come problema teologico*, pag. 93 e seg., Giappichelli Editore, collana *Recta Ratio*, Torino 1995;

specifica e autonoma identità, crede di conseguenza anch'egli nelle cose e al loro valore autonomo. Questo è il principio della scienza.

Invece la laicità ha abbandonato questa strada: ha smesso di avere fiducia nella realtà, si è fatta stregare da un atteggiamento scettico e nichilistico nei confronti della vera conoscenza: relativizzando ogni forma di sapere, di fatto ha perduto la bussola della ragione, sostituendo alla verità, troppo difficile e impegnativa da conoscere o perseguire, una più comoda idea che di essa di volta in volta si vuol avere. Gli idoli e le ideologie hanno sostituito la sacralità del Logos, e di fatto hanno finito per costituire una deriva della ragione oltre che della scienza. Questa debolezza, nella quale consiste il cosiddetto pensiero "debole", è divenuta oltre che la causa della perdita di identità e di senso in tutte le dimensioni del reale, dalla sfera sociale a quella politico-culturale e finanche a quella più intima della propria essenza antropologica coinvolgendo anche la sfera della sessualità, anche la causa di una perdita di valore della scienza stessa, che non considerando più il suo oggetto di conoscenza come ordinato e dunque avente le sue autonome (e sacre) leggi, ha finito per sostituire ad esso un oggetto manipolato e artefatto, artificiale, frutto della mutevole e volatile fantasia umana che ritiene di essere tanto potente da poter cambiare a proprio gusto e di volta in volta la realtà. Non essendo più il reale il contenitore dei tesori da scoprire e rispettare nelle proprie autonome strutture e logiche, esso diviene oggetto di trasformazione secondo le tecniche o tecnologie più avanzate per adeguarlo ad una moda del momento: cioè ad un puro piacere momentaneo, perseguendo il quale l'uomo non si sente costretto a fare una scelta coerente per la vita (nel che consisterebbe la vera e propria identità) nell'ambito etico, ovvero dei comportamenti e del proprio agire che ne consegue. Non è costretto a fare una scelta che impegni dal punto di vista etico, una scelta che sia anche assiologicamente giusta. E' sufficiente fare la scelta meno impegnativa per qualcosa che semplicemente piaccia sul momento e che lasci però la porta aperta ad un possibile anche repentino cambiamento, così da poter in continuazione tornare indietro a ripercorrere altre strade diverse, che

si erano inizialmente tralasciate, e così via senza posa. In un contesto di simile “liquidità”, cosa può ancora dire una laicità che non ritrovi sé stessa, ovvero il proprio senso più profondo? Una laicità non dialogante con il credente è una

laicità vuota, che non serve all'uomo poiché foriera di sofferenza e di infelicità profonda. Solo una laicità che non rinunci alla metafisica, può tornare ad essere veramente sé stessa e utile al destino dell'uomo: contribuire cioè alla piena realizzazione di sé, della dignità propria di ogni uomo. Tale dignità è scritta nella struttura stessa dell'umanità in quanto tale, ed è propria di ogni uomo: è data dalla sua materialità, ma anche e soprattutto dal suo spirito e dal suo intelletto, che risultano essere gli elementi essenziali da un punto di vista ontologico dell'uomo in quanto tale. La piena realizzazione di sé e dunque della più profonda essenza dell'uomo, non può non passare attraverso la ricerca di Dio, dell'Infinito del Perfetto ed Eterno Onnipotente: e tale ricerca, o in definitiva Dio in sé stesso, risulta essere la chiave della felicità di ogni uomo, anche di chi ne ignori l'intima aspirazione. Il diritto dunque non può prescindere da questa realtà ontologica dell'uomo così come non può prescindere dalla Giustizia intesa come piena realizzazione anche di questa realtà o dimensione dell'uomo.

Il diritto dunque deve diventare esperienza etica, come ha insegnato l'insigne filosofo Capograssi¹⁶, se non vuole diventare strumento di potere: ed in questo senso una laicità sanamente intesa può contribuire alla Giustizia, e quindi alla felicità umana, non certo per mezzo della negazione di Dio, ma attraverso la Sua “ricerca” grazie all'utilizzo anche degli strumenti che le sono propri: e cioè della Ragione e della Scienza.

Massimiliano Di Bartolo

Terni, 26/11/2014

16 G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, Bompiani, Milano 2008.